

**IN BREVE n. 03 - 2024**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

**ONAOSI** dal sito

**Start & Go Abroad 2023/2024**

**<https://www.onaosi.it/notizie/approfondimento/2816/start--go-abroad-20232024>**

**Scadenza: 15 febbraio 2024 13:00**

**Corsi intensivi di inglese ONLINE. 25 posti per gli assistiti e 5 per i figli dei contribuenti.**

Il programma **Start & Go Abroad** prevede l'attivazione di corsi intensivi di lingua inglese per il conseguimento delle certificazioni **Cambridge English**.

I corsi si svolgeranno **ONLINE**, in modalità sincrona con frequenza obbligatoria la mattina dal lunedì al venerdì, a partire dall'**11 marzo 2024**.

Per ottenere il certificato sarà necessario sostenere e superare l'esame finale con la commissione del **Cambridge English Language Assessment** che si svolgerà **IN PRESENZA a PERUGIA** tra fine maggio e inizi di giugno.

Il programma si rivolge a diplomati/laureati di età inferiore ad anni 30.

Per gli assistiti è previsto un contributo in denaro fino a un massimo di **€ 500,00**, pari alle spese documentate di viaggio con mezzi pubblici, spese di vitto e alloggio per sostenere l'esame finale in presenza a Perugia.

Il costo di partecipazione per i figli dei contribuenti è di **€ 680,00** da corrispondere direttamente alla scuola erogatrice.

Per informazioni relative al corso è possibile telefonare al n. **075.5869531** oppure al n. **075.5869511** (centralino telefonico).

L'indirizzo di posta elettronica a cui fare riferimento è il seguente: **[start@onaosi.it](mailto:start@onaosi.it)**

**[Scarica il bando e la modulistica per gli Assistiti](#)**

**[Scarica il bando e la modulistica per i non Assistiti](#)**

## **Richiesta detrazioni d'imposta anno 2024 soggetti assistiti**

<https://www.onaosi.it/notizie/approfondimento/2813/richiesta-detrazioni-dimposta-anno-2024-soggetti-assistiti>

**Scadenza: 31 gennaio 2024**

È disponibile il modello per la scelta delle detrazioni d'imposta per l'anno 2024. Scadenza di presentazione 31 gennaio 2024.

Il modello di dichiarazione di spettanza delle detrazioni d'imposta per l'anno 2024 è riservato ai soggetti assistiti ONAOSI (ovverosia soggetti a cui è stato riconosciuto il titolo alle prestazioni ONAOSI ai sensi dell'art. 6 dello Statuto).

Prima della compilazione, si raccomanda di prendere visione dell'**informativa fiscale** agli assistiti 2024 riportata sul retro del modulo.

Il modello deve essere compilato direttamente dagli assistiti se maggiorenni oppure dai genitori/tutori per gli assistiti minorenni.

Deve essere inviato tramite **email** all'indirizzo [assistenza@onaosi.it](mailto:assistenza@onaosi.it)

Per **informazioni** relative alla compilazione del modello è possibile telefonare ai numeri: **075/5869230** oppure al n. **075/5869511**.

[\*\*Scarica il modello\*\*](#)

---

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DETRAIBILI**

la Posta di Nuovo Fisco Oggi

<https://www.fiscooggi.it/posta/interventi-ristrutturazione-edilizia-detraibili>

### **Domanda**

*La detrazione per ristrutturazione edilizia può essere richiesta qualora gli interventi siano realizzati su un immobile che risulta in catasto nella categoria F/4?*

### **Risponde Paolo Calderone**

Nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa per accedere all'agevolazione fiscale, la risposta al quesito è affermativa. La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia (articolo 3, comma 1, lett. d, del Testo unico sull'edilizia) spetta anche quando essi vengono realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/4 ("unità in corso di definizione"), a condizione che dal titolo abilitativo che ha autorizzato i lavori risulti che le opere edilizie consistono in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione.

È necessario, inoltre, che al termine dei lavori l'immobile sia accatastato in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali e relative pertinenze). Le unità in corso di definizione identificano, infatti, porzioni di fabbricato esistenti ed individuati catastalmente, per le quali deve essere soltanto definita la consistenza e la destinazione d'uso ([circolare n. 17/2023](#)).

## **POLIZZA CASALINGHE - SANZIONI RIDOTTE** da Pensioni Oggi a cura di Valerio Damiani

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/lavoro/polizza-casalinghe-sanzioni-ridotte>

***Lo stabilisce un decreto del ministero del lavoro con il quale viene recepita una proposta dell'Istituto Assicuratore per rendere più proporzionali le sanzioni***

Ridotte le sanzioni per omesso o ritardato versamento dei premi per l'assicurazione Inail contro gli infortuni domestici.

Se il pagamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è di 6 euro, mentre superando questo termine, il costo sale a 12 euro. Lo stabilisce il decreto del Ministero del Lavoro decreto 29 novembre 2023, pubblicato sul sito del ministero del lavoro, sezione pubblicità legale

Ricordiamo che la polizza assicurativa contro gli infortuni domestici, prevista dalla legge n. 493/1999 e gestita dall'Inail, riconosce la tutela assicurativa a tutti coloro che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un'attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell'ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo.

E' obbligato ad assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico chi:

- ha un'età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti
- svolge gratuitamente il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa
- non è legato da vincoli di subordinazione
- presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.

L'ambito domestico coincide con l'abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell'assicurato. Se l'immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale, terrazzi, ecc.). Sono tutelate anche le residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che si trovino nel territorio italiano. E' escluso l'infortunio in itinere.

**ENPAM - GIORNALE DELLE PREVIDENZA n. 6 del 2023**

<https://www.enpam.it/3d-flip-book/giornale-della-previdenza-n-6-del-2023/>

**NUOVI TASSI DI INTERESSE: TFR? sì - no ?** (mpe)

Il nuovo tasso di interesse 2,5% in vigore dal 1° di gennaio produrrà effetti anche riguardo alle somme messe in pagamento e in particolare alle dilazioni colle quali da alcuni anni vengono pagati alcuni tipi di pensionamento nel settore pubblico e soprattutto i tfr e le buonuscite sempre nel pubblico impiego, a maggior ragione essendo stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale la dilazione di questi pagamenti? Sì, no? ... un giusto provvedimento ad un abuso.

A questo proposito leggo nelle note illustrative della circolare n.5/2024:



**3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali**

Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall'Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2024.

In relazione a ciò, la misura dell'interesse del 2,5 per cento si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2024.

Il Direttore Generale – Vincenzo Caridi

## **MIN.LAVORO - LEGGE DI BILANCIO 2024: LE MISURE PER LAVORATORI, IMPRESE E FAMIGLIE** da DplMo - fonte: Ministero Lavoro

<https://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/min-lavoro-legge-di-bilancio-2024-le-misure-per-lavoratori-imprese-e-famiglie>

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce una panoramica delle novità, in materia di lavoro, contenute nella Legge di Bilancio per l'anno 2024 ([legge 30 dicembre 2023, n. 213](#)).

Di seguito, le principali misure in favore di **lavoratori, imprese e famiglie**.

**Conferma del taglio del cuneo fiscale.** Confermato anche per il 2024, il taglio del cuneo contributivo per la quota a carico dei lavoratori dipendenti. La quota di esonero rimane al 6% per le retribuzioni mensili imponibili fino a 2.692 euro (parametrate su 13 mensilità) ed al 7% per quelle fino a 1.923 euro (sempre parametrate su 13 mensilità). Si segnala, peraltro, che la misura non riguarda la tredicesima mensilità. Pertanto, quella relativa al 2023 avrà una quota di esonero pari al 2%, mentre quella relativa al 2024 sarà sottoposta ad imposizione ordinaria.

**Detassazione dei Fringe Benefits.** Anche per il 2024, i fringe benefits non concorreranno a formare reddito da lavoro dipendente: fino a 2.000 per i lavoratori con figli a carico (ai sensi del T.U.I.R), fino a 1.000 per la generalità dei lavoratori dipendenti (soglia innalzata dagli euro 258 previsti dalla normativa fiscale "ordinaria" per i dipendenti senza figli).

**Tassazione agevolata dei premi di risultato.** Confermata anche per il 2024 l'imposizione al 5% – con un limite di reddito agevolato pari a 3.000 euro lordi – sulle somme erogate a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili di impresa per i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), che abbiano percepito nell'anno di imposta precedente, redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a euro 80.000.

Come già previsto dal cosiddetto "Decreto Lavoro 2023" (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85), **anche per il 2024**, sono confermate le **agevolazioni per i lavoratori del settore turistico, ricettivo alberghiero e termale**. In particolare, per il periodo gennaio-giugno 2024, per i lavoratori dipendenti del comparto – che abbiano conseguito nel 2023 un reddito da lavoro dipendente fino a 40.000 euro – e per i lavoratori della ristorazione e somministrazione di bevande e alimenti, è previsto un trattamento integrativo speciale pari al 15% della retribuzione lorda corrisposta in relazione al lavoro notturno ed alle prestazioni di lavoro straordinario svolte nei giorni festivi. I benefici non concorrono alla formazione del reddito.

**Personale in servizio presso la Croce Rossa Italiana.** Al personale ex militare della Croce Rossa viene garantito l'assegno ad personam. Continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento – limitatamente a quello fondamentale e accessorio avente natura fissa e continuativa – e il trattamento del corrispondente personale civile della stessa, come assegno ad personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Al personale della Croce Rossa assunto da altre amministrazioni continua ad essere corrisposta -come assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti – la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente al trattamento fondamentale e accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale dell'amministrazione ricevente.

**Rinnovi dei contratti collettivi delle pubbliche amministrazioni.** Stanziati 3 miliardi di euro per l'anno 2024 e 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2025, per il rinnovo contrattuale del CCNL degli impiegati dello Stato per il triennio 2022-2024 con aumento di 6.7 volte dell'importo relativo all'indennità per vacanza contrattuale, scomputato per l'anno 2024 per i lavoratori che lo hanno percepito in unica soluzione a dicembre 2023. Gli oneri relativi alla medesima finalità per gli enti

diversi dall'amministrazione statale sono incrementati della stessa misura e posti a carico dei relativi bilanci.

**Efficientamento degli uffici del RUNTS.** Per efficientare l'esercizio delle funzioni degli uffici regionali e provinciali del Registro unico nazionale del Terzo settore, le province autonome di Trento e di Bolzano possono assumere personale da destinare al potenziamento dei predetti uffici, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sui fondi già stanziati per il funzionamento del registro medesimo.

**Contrasto dell'evasione contributiva nel settore del lavoro domestico.** L'Agenzia delle entrate e l'INPS realizzeranno la piena interoperabilità delle rispettive banche dati, anche utilizzando nuove tecnologie, mettendo a disposizione dei contribuenti i relativi dati analizzati ed acquisiti. S'intende favorire l'adempimento spontaneo tramite dichiarazione precompilata e la segnalazione di eventuali anomalie. Infine, è previsto che i due enti svolgano analisi e controlli su dati retributivi e contributivi, con interventi finalizzati alla corretta ricostruzione delle posizioni reddituali e contributive.

**Compensazione telematica dei crediti INPS e INAIL.** A decorrere dal primo luglio 2024, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL potranno essere compensati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della stessa.

**Nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia.** Il diritto alla pensione di vecchiaia (ove sussistano i requisiti anagrafici previsti dalla legislazione vigente), in presenza di un'anzianità contributiva minima pari almeno a 20 anni, potrà essere conseguito a condizione che l'importo lordo mensile della pensione sia almeno pari all'importo dell'assegno sociale (precedentemente, era previsto che l'importo fosse pari almeno a 1.5 volte tale assegno). Inoltre, il diritto alla pensione anticipata (ferma l'anzianità contributiva minima di almeno 20 anni) potrà essere conseguito qualora l'importo lordo mensile della pensione sia pari almeno a:

- 3 volte l'importo dell'assegno sociale (precedentemente, 2,8 volte);
- 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale, per le donne con un figlio;
- 2,6 volte l'importo dell'assegno sociale, per le donne con due o più figli.

Fino al conseguimento dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, l'importo lordo mensile relativo al trattamento di pensione anticipata non potrà essere riconosciuto in misura superiore a 5 volte il trattamento mensile minimo previsto a legislazione vigente. Viene inserita una finestra di 3 mesi dalla data di maturazione delle condizioni complessive previste per l'accesso alla pensione anticipata. I requisiti contributivi per l'accesso alla pensione anticipata dovranno essere adeguati alla speranza di vita.

**Riscatto previdenziale dei periodi non coperti da versamenti contributivi.** In via sperimentale per il biennio 2024-2025, per i soggetti che siano già titolari di pensione e che abbiano versato il primo contributo in data successiva al 31 dicembre 1995, è prevista la facoltà di riscattare – in tutto o in parte – periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria (anche non consecutivi) non coperti da contribuzione, ricadenti tra l'anno del versamento del primo contributo e quello dell'ultimo accreditato fino ad un massimo di 5 anni totali. L'onere per il riscatto, relativamente ai lavoratori del settore privato, potrà essere sostenuto dal datore di lavoro, destinando a tal fine i premi di produzione del lavoratore. In tal caso, il contributo è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e non concorre alla determinazione del reddito da lavoro dipendente. L'onere è frazionabile, senza applicazione di interessi, fino ad un massimo 120 rate mensili di importo non inferiore a 30 euro. In caso di eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996, il riscatto verrà annullato d'ufficio con conseguente restituzione dei contributi. La rateizzazione non potrà essere concessa qualora i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per l'immediata liquidazione della pensione o qualora gli stessi contributi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari. Qualora la situazione si verifichi nel corso della rateizzazione già concessa, è previsto che la somma ancora dovuta sia versata in una unica soluzione.

**Obblighi contributivi delle Pubbliche Amministrazioni.** Sono ritenuti assolti, da parte delle PA, gli obblighi contributivi relativi ai propri dipendenti (con riferimento ai periodi di paga antecedenti il 1° gennaio 2005) attraverso la semplice trasmissione all'INPS delle denunce retributive e contributive mensili. È, altresì, previsto che i risparmi di spesa costituiscano economie di bilancio. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato all'entrata in vigore della presente legge.

**Rivalutazione automatica delle pensioni.** È previsto che, per l'anno 2024, la rivalutazione automatica rispetto all'inflazione dei trattamenti pensionistici sia riconosciuta nella misura del:

- 100%, per i trattamenti pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS;
- 85%, per i trattamenti complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS;
- 53%, per i trattamenti complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e fino a 6 volte lo stesso;
- 47%, per i trattamenti complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e fino a 8 volte lo stesso;
- 37%, per i trattamenti complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e fino a 10 volte lo stesso;
- 22%, per i trattamenti complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS.

Per i trattamenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), l'aumento conseguente alla rivalutazione non può comunque determinare un trattamento superiore alla rispettiva fascia di trattamento INPS, ed è riconosciuto fino a concorrenza dello stesso.

**Modifiche all'APE Sociale.** Per il 2024, il requisito anagrafico per l'accesso all'APE sociale è innalzato a 63 anni e 5 mesi, a fronte del precedente requisito di 63 anni.

**Nuove condizioni per "Opzione Donna".** Per il 2024, è innalzato il requisito anagrafico per l'accesso ad Opzione Donna. Dal 1° gennaio 2024, saranno necessari 61 anni di età, a fronte del precedente requisito di 60 anni, confermando quanto previsto dalla precedente versione del beneficio circa i requisiti di anzianità contributiva e la riduzione dell'età anagrafica per l'accesso allo strumento, parametrato sulla presenza di figli. Il termine entro il quale il personale del comparto scuola e AFAM potrà presentare la relativa domanda è spostato dal 28 febbraio 2023 al 28 febbraio 2024.

**Quota 103.** Confermata per il 2024 la misura "Quota 103" con modifiche per chi matura i requisiti nell'anno 2024:

- calcolo interamente contributivo dell'assegno;
- importo dell'assegno erogabile in misura pari a massimo 4 volte il trattamento minimo INPS (fino al conseguimento della pensione di vecchiaia);
- finestra di 7 mesi per i lavoratori privati e di 9 mesi per i lavoratori del settore pubblico;
- termine entro il quale il personale del comparto scuola e AFAM può presentare la relativa domanda dal 28 febbraio 2023 al 28 febbraio 2024.

**Cosiddetto "Bonus Maroni."** Anche per il lavoratore che maturi i requisiti per accedere a Quota 103 nell'anno 2024, sarà possibile richiedere l'esonero dal versamento della quota contributiva a proprio carico, per averla così accreditata in busta paga (c.d. Bonus Maroni).

**Proroga agevolazioni contributive per i c.d. stampatori.** Oltre alla spesa già prevista a legislazione vigente, è autorizzata l'ulteriore spesa massima di 10,4 milioni per il 2024, 10,5 milioni per il 2025 e 2026 e 2,4 milioni per il 2027, per l'accesso, in deroga ai requisiti ordinari, con anzianità contributiva di almeno 35 anni per i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di quotidiani e periodici, e di imprese editrici di quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale che abbiano presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi entro il 31 dicembre 2023.

**Stabilizzazione e modifiche alla ISCRO.** A decorrere dal 2024, è confermata l'istituzione della Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa come misura strutturale con le modificazioni, di seguito, indicate. Il richiedente:

- non deve beneficiare dell'Assegno di Inclusione;
- deve aver conseguito, nell'anno precedente alla richiesta, un reddito da lavoro autonomo inferiore al 70% rispetto alla media dei due anni precedenti (prima 50%);
- deve aver dichiarato, nell'anno precedente alla richiesta, un reddito da lavoro autonomo non superiore a 12.000 euro (prima 10.000 euro).

L'indennità non potrà superare gli euro 800, né essere inferiore agli euro 250 euro mensili, concorrerà alla formazione del reddito da lavoro autonomo e non potrà essere riconosciuta nel biennio successivo all'apertura della partita IVA. Gli importi previsti dalla normativa si intendono annualmente rivalutati in base all'inflazione.

**Modifiche delle indennità di malattia per i lavoratori marittimi.** Modificata la misura dell'indennità di malattia fondamentale e complementare per i lavoratori marittimi, prevedendo, per gli eventi insorti a partire dal 1° gennaio 2024, che:

- l'indennità giornaliera sia commisurata al 60% della retribuzione, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro;
- l'indennità giornaliera sia calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l'evento di malattia;
- in caso di evento occorso nei primi 30 giorni del rapporto di lavoro, l'indennità giornaliera sia calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.

**Nuove disposizioni per i pensionamenti anticipati nel settore pubblico.** Previsto un adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali per alcune categorie di lavoratori:

- dipendenti enti locali iscritti alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali – CPDEL;
- sanitari iscritti alla Cassa Pensioni Sanitari – CPS;
- insegnanti di asili e scuole elementari parificate iscritti alla Cassa Pensioni Insegnanti – CPI;
- ufficiali giudiziari, aiutanti degli stessi, e coadiutori, iscritti alla Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari –CPUG.

Il suddetto adeguamento non potrà comportare un trattamento pensionistico maggiore rispetto a quello previsto dalla normativa precedente. Le disposizioni si applicano solo in caso di pensionamento anticipato e non si applicano ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023 e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, nonché per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio, prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione. Inoltre, per gli iscritti alla CPS ed alla CPDEL (che cessano l'ultimo rapporto di lavoro come infermieri), la riduzione del trattamento pensionistico è a sua volta ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell'accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile. Per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, sono state previste finestre di accesso al trattamento previdenziale alla pensione anticipata "ordinaria Fornero", con decorrenza ordinaria (3 mesi) se i requisiti vengono maturati entro il 31 dicembre 2024, prevedendo l'allungamento progressivo delle finestre per chi matura i requisiti per il pensionamento per ciascuno degli anni successivi, fermi restando i requisiti di anzianità contributiva previsti a legislazione vigente per la richiesta. Simile meccanismo si applica anche ai lavoratori precoci iscritti alle medesime casse.

**Nuove disposizioni per i pensionamenti anticipati dei medici del settore pubblico.** I dirigenti medici, sanitari e infermieri del SSN possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del 40esimo anno di servizio effettivo, comunque, non oltre i 70 anni d'età. La stessa statuizione si applica per i medici nei ruoli di INPS ed INAIL.

**Sostegni ai lavoratori dei settori "deboli".** Per il 2024, sono previste, a valere sul "Fondo sociale occupazione e formazione", la proroga ed il finanziamento di:

- misure a sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dei call center;
- misure a sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti nel settore della pesca marittima (compresi i soci di cooperative della piccola pesca);
- trattamenti di CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa;
- trattamenti straordinari di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti (sospesi o con orario ridotto) di aziende sequestrate e confiscate;
- interventi a sostegno del reddito per i lavoratori per specifiche situazioni di crisi aziendali, dopo la crisi economica derivante da pandemia e crisi energetica;
- interventi a sostegno del reddito in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese del gruppo ILVA.

**Rifinanziamento della CIGS.** Per il 2024, a valere sul “Fondo sociale occupazione e formazione”, è previsto l’incremento di 50 milioni di euro (con un incremento da 50 a 100 milioni) dell’autorizzazione di spesa prevista dalla normativa vigente per la cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale.

**Imprese di interesse strategico nazionale che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale.** Per le imprese con almeno 1000 lavoratori dipendenti afferenti a questa categoria è stabilito che, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sia autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli artt. 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015 (in continuità con le tutele già autorizzate) un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2024 (con alcune deroghe relativamente alla procedura di attivazione della cassa), al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell’azienda medesima. È stabilito che i trattamenti di cui sopra siano riconosciuti nel limite di spesa di euro 63.300.000 per l’anno 2024 e che l’INPS provveda al monitoraggio del limite stesso (non considerando ulteriori domande), qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa.

**Nuovo Bonus Asili Nido.** Innalzato a 3.600 euro, con riferimento ai nati dal 1° gennaio 2024, il bonus riconosciuto alle famiglie con ISEE fino a 40.000 euro (che abbiano già un figlio di età inferiore a 10 anni) per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido.

**Maggiori tutele per maternità e paternità.** Aumentata al 60% della retribuzione (rispetto al 30% attuale), l’indennità corrisposta per il secondo mese di congedo parentale fino al sesto anno di vita del bambino. Per il solo 2024, invece, è stabilito che anche l’indennità relativa al secondo mese sarà riconosciuta nella misura dell’80% della retribuzione (così come previsto attualmente soltanto per il primo mese).

**Decontribuzioni per lavoratrici con figli.** Per il periodo 2024-2026, con riferimento alle donne lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con 3 o più figli, è prevista la riduzione del 100% dei contributi IVS a carico fino al compimento del 18° anno di età del figlio minore (entro il limite annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile). Per il 2024, è esteso, in via sperimentale, alle lavoratrici madri di due figli, fino al compimento del 10° anno di età del figlio minore. Gli esoneri non si applicano ai rapporti di lavoro domestico.

Esclusione dei titoli di stato dal computo dell’ISEE. Esclusi i titoli di stato dal computo del valore ISEE, fino all’importo di euro 50.000.

**Fondi per le pari opportunità e il contrasto alla violenza contro le donne.** Incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, e di 6 milioni a decorrere dal 2027, il Fondo per le Politiche relative ai diritti alle pari opportunità, al fine di accrescere la misura del reddito di libertà per garantire l’effettiva indipendenza economica e l’emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. È stabilito che le risorse siano ripartite secondo criteri definiti con uno o più decreti adottati anche di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Aumentato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di dare concreta realizzazione ai centri per il recupero degli uomini autori di violenza. Al fine di assicurare un’adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 e del correlato Piano operativo, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è stato incrementato di 5

milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, con destinazione delle predette risorse alla realizzazione di centri antiviolenza. Aumentato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica. Inoltre, sono stati stanziati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per l'acquisto e la realizzazione di case rifugio.

**Esonero previdenziale per le assunzioni di donne vittime di violenza.** Stanziati 1,5 milioni di euro per il 2024, 4 milioni per il 2025, 3,8 milioni per il 2026, 2,5 milioni per il 2027 e 0,7 milioni per il 2028, per i datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumeranno donne disoccupate vittime di violenza e beneficiarie della misura del reddito di libertà (anche donne che abbiano beneficiato della misura nell'anno 2023). È previsto il riconoscimento dell'esonero del 100% dal versamento dei contributi previdenziali. In caso di trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, è stabilito il prolungamento dell'esonero fino al 18esimo mese dalla data di assunzione a tempo determinato.

**Fondo per le Politiche della Famiglia.** Stanziati 1,25 milioni di euro all'anno, a partire dal 2024, per finanziare il supporto tecnico-scientifico per le funzioni del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relative a attuazione, monitoraggio e analisi degli interventi del Fondo per le Politiche della Famiglia. Tra gli utilizzi delle risorse del Fondo vi sono, tra gli altri, progetti volti alla protezione e presa in carico dei minori vittime di violenza, interventi per il sostegno, iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, nonché di promozione del welfare familiare aziendale.

**Attuazione dei LEPS.** È stabilito che le Regioni monitorino e rendicontino al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali gli interventi programmati e realizzati a valere sulle risorse ad esse trasferite, utilizzando l'ambito territoriale sociale come unità di rilevazione. L'erogazione delle risorse è condizionata all'esito del monitoraggio. Le risorse assegnate e non spese dagli ambiti territoriali sociali sono riassegnate ai Fondi per l'assistenza alle persone con disabilità grave e per le non autosufficienze. Le somme dovute agli enti del Terzo Settore per l'attività ispettiva a carico delle imprese sociali non aderenti ad enti associativi riconosciuti sono riassegnate al bilancio dello Stato per essere trasferite all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e ad altri enti eventualmente legittimati.

**Percorsi formativi.** Incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, le risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato (per la qualifica e il diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore, certificato di specializzazione tecnica superiore) e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro.

**Fondo per le vittime dell'amianto.** Finanziato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2026 il Fondo per le vittime dell'amianto, con possibile aggiornamento del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali contenente le tabelle di liquidazione degli indennizzi e modalità e procedure di erogazione delle somme.

**Esclusione dalla CIG dei lavoratori dell'Agenzia del Demanio.** Statuita per interpretazione autentica della norma, l'esclusione dell'Agenzia del Demanio dalle norme sull'integrazione salariale dei lavoratori dell'industria, mediante esclusione dalle norme relative alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie.

**Politiche a favore della disabilità.** Istituito il Fondo Unico per l'Inclusione delle Persone con Disabilità (con abrogazione delle disposizioni istitutive dei precedenti fondi istituiti per analoghe finalità) destinato a finanziare iniziative in materia di:

- potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado;
- promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per l'inclusione delle persone con disabilità; – inclusione lavorativa e sportiva;
- turismo accessibile;

- iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico;
- interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare;
- promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia;
- promozione di iniziative e di progetti per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, realizzati da enti del Terzo Settore con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà. Incrementato di 85 milioni, a decorrere dal 2026, il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità.

**Misure per la sanità dei lavoratori transfrontalieri.** Stabilito che, sia i residenti in Italia che lavorano e soggiornano in Svizzera e che utilizzano il SSN italiano, sia i frontalieri di cui all'art. 9, paragrafo 1, dell'Accordo tra Italia e Svizzera (relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri che hanno esercitato il diritto di opzione per l'assicurazione malattie, sia i loro familiari a carico), siano tenuti a versare alla Regione di residenza una quota di compartecipazione al SSN attuando la progressività del contributo in rapporto al reddito netto e ai carichi familiari, con un minimo di 30 euro ed un massimo di 200 euro per ogni mese lavorato. Il ricavato di tali versamenti è destinato a sostenere il SSN delle aree di confine e il trattamento di medici ed infermieri.

**Sviluppo della professionalità dei lavoratori INAPP e INAIL.** A decorrere dal 2024, è istituito un fondo presso il MEF (con dotazione di circa 35 milioni all'anno) al fine di promuovere lo sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello, da ripartire tra alcuni istituti ed enti (tra cui anche INAPP ed INAIL).

**Fondo per le crisi occupazionale nel settore dell'editoria.** Istituito il "Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria" destinato, tra l'altro, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a finanziare misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria.

**Previsioni previdenziali speciali per le forze dell'ordine e i VV.FF.** Incrementato di euro 5 milioni per l'anno 2024 e di 10 milioni per il 2025, il Fondo – già istituito presso il MEF in relazione alla specificità del personale delle forze armate di polizia e VV.FF.- destinato all'adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del relativo regime previdenziale attraverso, tra le altre misure, l'introduzione di misure compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale che cessa dal servizio (mentre la disciplina precedente, a decorrere dal 1° gennaio 2022, prevedeva ciò per il solo personale in servizio il giorno antecedente la data di entrata in vigore dei provvedimenti perequativi).

**Misure a favore dei migranti e assistenza alle persone in condizioni di vulnerabilità.** Rifinanziato il Fondo per l'accoglienza dei migranti di cui all'art. 21, comma 1, del D.L. n. 145/2023 per circa 172 milioni di euro nell'anno 2024, circa 269 milioni di euro per l'anno 2025 e 185 milioni di euro per l'anno 2026. Aumentata di un milione di euro annui la dotazione dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), al fine di potenziare l'attività di prevenzione ed assistenza sanitaria e sociosanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica.

**Assistenza ai profughi ucraini sotto protezione internazionale.** Stanziati 274 milioni di euro per l'anno 2024 in favore del Fondo per la protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina. Prorogato al 31 dicembre 2024 lo stato di emergenza relativo all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in corso. Autorizzata l'assegnazione, fino al 31 dicembre 2024, nel limite di 40 milioni di euro, del contributo forfetario una tantum per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea.

**Fondo per le aziende agricole in crisi.** Istituito il Fondo per la gestione delle emergenze, al fine di intervenire in situazioni di crisi di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca, generate da eventi non prevedibili. Il fondo è destinato, tra l'altro, a finanziare esoneri contributivi in favore delle aziende in crisi, previo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

**Revisione delle spese previdenziali.** Istituita presso il MEF una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro dell'Economia e Finanze dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali per valutare parametri e criteri da utilizzare, a decorrere dal primo gennaio 2027, per la rivalutazione delle prestazioni di carattere previdenziale e sociale per i quali è prevista, a legislazione vigente, la suddetta rivalutazione sulla base dell'indice del costo della vita.

**Lavoratori precoci.** È statuito che l'indicizzazione all'aspettativa di vita dei requisiti di anzianità contributiva necessari per l'accesso alla pensione anticipata, bloccata dal primo gennaio 2019, riprenda a decorrere dal primo gennaio 2025 (attualmente è sospesa sino al primo gennaio 2027). Ridotta, inoltre, di 10 milioni, la dotazione del fondo destinato a coprire la spesa previdenziale per le pensioni dei lavoratori precoci.

**Riassegnazione delle risorse economiche dell'ANPAL al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.** A seguito della soppressione della Agenzia, è prevista la riassegnazione delle risorse finanziarie dell'ANPAL ai pertinenti capitoli dello Stato di Previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per tutti i dettagli è possibile consultare integralmente la [legge 30 dicembre 2023, n. 213](#)

## **DOTTRINA PER IL LAVORO - OBBLIGO ASSICURATIVO A COPERTURA DI DANNI DA CALAMITÀ NATURALI** da DplMo

<https://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/dottrina-per-il-lavoro-imprese-obbligo-assicurativo-a-copertura-di-danni-cagionati-da-calamita-naturali>

La Legge di Bilancio per l'anno 2024 ([Legge n. 213/2023](#)) ha previsto, all'articolo 1, commi da 101 a 111, l'**obbligo per le imprese** con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia **di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni** direttamente **cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici** verificatisi sul territorio nazionale.

La polizza assicurativa deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio.

L'obbligo **non si applica** alle:

- imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione;
- imprese agricole, di cui all'[articolo 2135 del codice civile](#), per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e ss, della [legge 30 dicembre 2021, n. 234](#).

### **Beni da assicurare**

L'obbligo riguarderà le seguenti **immobilizzazioni materiali**, di cui all'[articolo 2424](#), primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile:

- **terreni e fabbricati;**
- **impianti e macchinari;**
- **attrezzature industriali e commerciali.**

### **Eventi**

Per **eventi** da assicurare si intendono:

- **sismi;**
- **alluvioni;**
- **frane;**
- **inondazioni;**
- **esondazioni.**

### **Sanzioni**

Dell'inadempimento all'obbligo assicurativo lo Stato ne terrà conto per l'**assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario** a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici.

Inoltre, in caso di accertamento di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, anche in sede di rinnovo, l'IVASS provvede a irrogare una **sanzione amministrativa da 100.000 a 500.000 di euro**.

## **MIN.LAVORO - AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DELLE MALATTIE PROFESSIONALI** da DplMo – fonte: Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2024, il Decreto 15 novembre 2023, con l'aggiornamento dell'elenco delle malattie professionali.

[\*\*l'elenco delle malattie professionali\*\*](#)

## **INPS - ISEE: esclusi i titoli di Stato?** Da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 165 del 12 gennaio 2024, informa che la [\*\*legge n. 213/2023\*\*](#) (cd. legge di bilancio 2024), all'articolo 1, comma 183, ha previsto l'esclusione dal calcolo dell'ISEE, fino a un valore complessivo di 50.000 euro, dei titoli di Stato indicati nell'articolo 3 del testo unico in materia di debito pubblico ([\*\*decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398\*\*](#)) e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Come chiarito dal Ministero del Lavoro in risposta alla richiesta di parere espressamente formulata dall'INPS, l'entrata in vigore della disposizione che consente di escludere dall'ISEE i titoli di Stato (BOT, BTP, CTS, ecc.) e i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato (i prodotti di raccolta del risparmio postale), non è immediata essendo subordinata all'approvazione delle modifiche al regolamento recante la disciplina dell'ISEE (DPCM n. 159 del 2013); ciò, nello specifico, in applicazione di quanto previsto dal comma 184 dell'articolo 1 suddetto.

Nelle more delle modifiche al citato regolamento, resta pertanto immutata la disciplina ISEE relativa al patrimonio mobiliare, con la conseguenza che nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate a partire da gennaio 2024 permane l'obbligo di indicare tutti i rapporti finanziari declinati all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e posseduti al 31 dicembre 2022 dai soggetti appartenenti al nucleo familiare.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 165 del 12.01.2024 (documento 012)**

## **FATTURA ELETTRONICA, MEDICI ESONERATI PER TUTTO IL 2024** da Il Giornale della Previdenza - Enpam n. 1 del 12 gennaio 2024 a cura di Af

[https://www.enpam.it/2024/fattura-elettronica-medici-esonerati-per-tutto-il-2024/?utm\\_term=20076+-+https%3A//www.enpam.it/2024/fattura-elettronica-medici-esonerati-per-tutto-il-2024/&utm\\_campaign=NEWSLETTER&utm\\_medium=email&utm\\_source=MagNews&utm\\_content=Newsletter+n%C2%B01+del+12+gennaio+2024+%282024-01-12%29](https://www.enpam.it/2024/fattura-elettronica-medici-esonerati-per-tutto-il-2024/?utm_term=20076+-+https%3A//www.enpam.it/2024/fattura-elettronica-medici-esonerati-per-tutto-il-2024/&utm_campaign=NEWSLETTER&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=Newsletter+n%C2%B01+del+12+gennaio+2024+%282024-01-12%29)

L'obbligo di fatturazione elettronica slitta al 2025, rimane il divieto di emissione delle "e-fatture" in relazione alle prestazioni sanitarie per tutto il 2024. A pochi giorni dall'inizio del nuovo anno, il Consiglio dei ministri ha prorogato l'esclusione delle prestazioni sanitarie rivolte ad altre persone fisiche dal Sistema di interscambio dell'Agenzia delle entrate.

In termini pratici, per medici e dentisti non cambia nulla rispetto allo scorso anno. La prassi da seguire rimane l'emissione ai pazienti della fattura cartacea e il contestuale invio dei dati al sistema Tessera sanitaria.

L'estensione del sistema in vigore è arrivata con il decreto milleproroghe (Dl 215 del 30 dicembre 2023), pubblicato nel numero 303 della Gazzetta ufficiale.

Nel particolare, il comma 4 dell'articolo 3 del provvedimento interviene su quanto disposto dall'articolo 10 bis del decreto legge 119 del 2018, che aveva stabilito il divieto di emettere in formato elettronico quelle fatture contenenti i dati da inviare al Sistema tessera sanitaria. Un meccanismo di esonero temporaneo che era stato introdotto per il 2019, a tutela della privacy dei pazienti, e poi prorogato per gli anni successivi.

Nel mentre si sarebbero quindi dovute adottare soluzioni per conciliare le esigenze emerse con la digitalizzazione con quelle di tutela dei dati personali dei pazienti. Ma il decreto attuativo, con regole specifiche e in accordo col parere del Garante della privacy, non è mai arrivato.

## **GOVERNO - RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI ADEMPIMENTI TRIBUTARI** da DplMo - fonte:

Gazzetta Ufficiale

<https://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-razionalizzazione-e-semplificazione-delle-norme-in-materia-di-adempimenti-tributari>

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024, il Decreto Legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, con la razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.

Di particolare interesse, per i lavoratori, le seguenti disposizioni:

- articolo 1 - Semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati;
- articolo 2 - Estensione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA;
- articolo 3 - Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio;
- articolo 9 - Ampliamento soglia versamenti minimi dell'IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo;
- articolo 12 - Semestralizzazione dei termini di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie.

[\*\*Decreto Legislativo n. 1/2024\*\*](#)

## **DALL'INSERTO ECONOMIA DEL CORRIERE DELLA SERA DI LUNEDI' 15 GENNAIO 2024** (mpe)

- Il 42% paga per tutta l'Italia.
- Al momento per ogni contribuente che versa almeno un euro ce ne sono due che non sborsano.
- Il 54% della popolazione ha redditi mediani inferiori a 10 mila euro lordi all'anno.
- Si stima che circa due milioni di contribuenti, il 50% delle partite Iva, sia escluso dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, restando sotto i tetti che consentono di subire un prelievo solo del 15%.
- ... quale è lo stato d'animo di dipendenti e pensionati, unici "prigionieri". Perché se perdessero sul serio la pazienza ...

**... e intanto, mancando soldi (?) si continua a tartassare i pensionati ... che sempre hanno versato fior di contributi per tutta la vita lavorativa nella speranza di un dignitoso post lavorativo da pensionati e parallelamente anche e sempre pagato tasse su tasse ...**

**NB - Rapporto di Alberto Brambilla alla Camera: Pensioni, il nostro sistema regge, attenzione però ai provvedimenti clientelari, cercare di aumentare l'età media pensionabile ora a 63 anni e attenzione alla spesa assistenziale (che dovrebbe trovare le risorse nella fiscalità!): nel 2022 ha raggiunto la quota di 157 miliardi con una impennata del 126% nell'arco di un decennio.**

### **ALBO NAZIONALE TELEMATICO DEL CTU - OMCEO MI** da Newsletter OMCeOMI n.3/2024

In linea con i svariati dettami normativi succedutisi volti alla conversione telematica della Giustizia (DL del 2012 convertito in L 132/15 – DL 149/22 – taluni artt. della cd riforma Cartabia, **DM 4/8/23 n. 109**) entra ora in vigore (dal 04.01.24), presso il Ministero della Giustizia, l'elenco nazionale dei consulenti tecnici d'ufficio.

Nel sito della Simla (Società Italiana di Medicina Legale – <https://www.simlaweb.it/albo-nazionale-telematico-dei-ctu/>) sono assai ben illustrati sinteticamente ed analiticamente i momenti principali di tale procedura ed in particolare sono ivi illustrati le novità e i termini di presentazione delle domande per "vecchi" e "nuovi iscritti", le specifiche tecniche delle modalità di iscrizione, come ci si iscrive, problemi ed autocertificazioni); sono altresì allegati sia i principali provvedimenti che i link utili che la modulistica necessaria.

Ciò premesso ed acquisito, si vuole qui fornire ai Colleghi interessati aggiornamento pragmatico attraverso talune notizie e considerazioni apprese in occasione di fattivo incontro operativo svoltosi presso il Comitato Albo del Tribunale di Milano in data 10.01.24 (partecipanti: Presidenze del Tribunale, degli Ordini degli Avvocati e dei Medici di Milano, della Procura della Repubblica, Cancelleria Ufficio Volontaria Giurisdizione – UVG).

Utile premessa è che le istruzioni delle pratiche riguardanti i CTU (iscrizioni, conferme, cancellazioni, procedimenti disciplinari, revisioni, quant'altro) sono e resteranno a carico degli Uffici UVG locali; successivamente a tale vaglio i nominativi vengono inseriti e catalogati nell'elenco nazionale.

Il passaggio fondamentale in questa prima fase è la conferma dei CTU già iscritti in Albo (le nuove iscrizioni potranno iniziare tra un paio di mesi) per i quali è richiesta domanda per conferma di tale iscrizione; detta procedura risulta molto più semplice di quanto temuto in un primo tempo; si dovrà naturalmente accedere al portale nazionale (<https://alboctuelenchi.giustizia.it/gestione-albi/home>) e procedere alla semplice compilazione dei vari campi proposti; i tutorial esistenti (v. ancora pagina Simla citata in apertura) sono utili alla bisogna ed efficacemente chiarificatori.

Tutte le certificazioni via via richieste possono essere soddisfatte con modalità autocertificativa unica (v. modulo allegato che soddisfa tutte le richieste: iscrizione Ordine, laurea, nascita, assenza in vita, residenza, casellario, quant'altro); non è necessario allegare bibliografia, né qualsiasi altro titolo; è sufficiente arrivare fino in fondo alla procedura e chiudere la domanda; seguirà la conferma senza ulteriore istruzione da parte dell'UVG; saranno solo fondamentali due passaggi: biffare chiaramente che si è già iscritti nel precedente Albo ed indicare con esattezza assoluta il numero di iscrizione allo stesso; detto numero è facilmente ricavabile dal sito del Tribunale di Milano al seguente link (<https://www.tribunale-milano.giustizia.it/index.phtml>); poco rileva conoscere la data di detta "vecchia" iscrizione (si indichi al più quella più vicina alla propria ricostruzione mnemonica).

In caso di colleghi residenti in Foro diverso da quello del Foro presso il quale si è operato e si opererà come CTU è sufficiente fare riferimento ed indicare la sede del proprio domicilio professionale senza altra formalità.

Null'altro è necessario allegare in quanto l'UVG di Milano già ha di recente effettuato una efficace e completa revisione dell'Albo e dunque è già in possesso di tutti i dati utili alla semplice riconferma senza istruttoria della iscrizione, per la quale sarà sufficiente la sola chiara evidenziazione della appartenenza all'Albo già in corso.

Questo Ordine segnalerà naturalmente con tempestività eventuali aggiornamenti o novità relativi a tale tematica che dovessero via via emergere.

## **Modulo Unico di certificazione**

### **ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA**

Periodo di riferimento: dicembre - data di pubblicazione: 16 gennaio 2024 - prossima diffusione: 22 febbraio 2024

#### **Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi**

Indice generale FOI (*)	<b>+118,9</b>
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	<b>+ 0,2</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	<b>+ 0,6</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	<b>+ 12,0</b>

(\*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

## **INDICI MENSILI ISTAT COSTO DELLA VITA - mese DICEMBRE 2023**

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT 16 gennaio 2024 riferito al mese di dicembre 2023

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
	<b>Base di riferimento: 2010 = 100</b> Coeffic. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
<b>2015</b>	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
<b>%</b>	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
	<b>Base di riferimento: 2015 = 100</b> Coeffic. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07											
<b>2016</b>	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
<b>%</b>	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
<b>2017</b>	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
<b>%</b>	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
<b>2018</b>	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
<b>%</b>	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
<b>2019</b>	102,2	102,3	102,5	102,6	102,7	102,7	102,7	103,2	102,5	102,4	102,3	102,5
<b>%</b>	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	0,0	+0,1	+0,4
<b>2020</b>	102,7	102,5	102,6	102,5	102,3	102,4	102,3	102,5	101,9	102,0	102,0	102,3
<b>%</b>	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2
<b>2021</b>	102,9	103,0	103,3	103,7	103,6	103,8	104,2	104,7	104,5	105,1	105,7	106,2
<b>%</b>	+0,2	+0,5	+0,7	+1,2	+1,3	+1,4	+1,9	+2,1	+2,6	+3,0	+0,6	+0,5
<b>2022</b>	107,7	108,8	109,9	109,7	110,6	111,9	112,3	113,2	113,5	117,2	117,9	118,2
<b>%</b>	+4,7	+5,6	+6,4	+5,8	+6,8	+7,8	+7,8	+8,1	+8,6	+11,5	+11,5	+11,3
<b>2023</b>	<b>118,3</b>	<b>118,5</b>	<b>118,0</b>	<b>118,4</b>	<b>118,6</b>	<b>118,6</b>	<b>118,7</b>	<b>119,1</b>	<b>119,3</b>	<b>119,2</b>	<b>118,7</b>	<b>118,9</b>
<b>%</b>	<b>+9,8</b>	<b>+8,9</b>	<b>+7,4</b>	<b>+7,9</b>	<b>+7,2</b>	<b>+6,0</b>	<b>+5,7</b>	<b>+5,2</b>	<b>+5,1</b>	<b>+1,7</b>	<b>+0,7</b>	<b>+0,6</b>

**Attenzione:** Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

## **TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - DICEMBRE 2023**

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a **118**.

Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2022, vanno rivalutate del **1,944162**.

## **INPS - DECONTRIBUZIONE 2024 PER I LAVORATORI DIPENDENTI** da

DplMo - fonte:Inps

L'INPS, con la circolare n. 11 del 16 gennaio 2024, fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo che l'articolo 1, comma 15, della Legge n. 213/2023, eccezionalmente riconosce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in favore dei lavoratori dipendenti.

L'esonero è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico dei lavoratori:

- nella misura del **6%**, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di **2.692 euro**, al netto del rateo di tredicesima;
- nella misura del **7%**, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di **1.923 euro**, al netto del rateo di tredicesima.

La misura agevolativa trova applicazione, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per tutti i rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli di apprendistato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché vengano rispettati i limiti della retribuzione mensile espressamente individuati.

### **Legge 213/2023 art. 1 comma 15**

**15.** In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L'esonero di cui al primo periodo è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al presente comma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 11 del 16.01.2024 (documento 013)**

## **PODCAST: DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI MADRI E CONGEDO PARENTALE: A QUALI CONDIZIONI?**

video di *Roberto Camera\** – in collaborazione con IPSOA Quotidiano

“Esonero del 100% dei contributi a carico delle lavoratrici con due o più figli e aumento dell'indennità prevista in caso di fruizione del congedo parentale per i genitori lavoratori. Sono le misure previste dalla legge di Bilancio 2024 per agevolare e supportare economicamente le famiglie. Come funzionano i due incentivi? Quali sono le condizioni da rispettare per la fruizione dei benefici? Fino a quando sono in vigore? ....”

<https://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/podcast-decontribuzione-lavoratrici-madri-e-congedo-parentale-a-quali-condizioni>

-----  
\* Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.

## **INPS - OSSERVATORIO ASSEGNO UNICO: DICEMBRE 2023**

È stato pubblicato l'Osservatorio statistico sull'Assegno unico e universale di dicembre 2023, con i dati relativi:

- all'AUU destinato ai nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC);
- alle domande presentate dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2023;
- ai pagamenti effettuati nel periodo tra marzo 2022 e novembre 2023.

### **ALLEGATI A PARTE - INPS Oss.statistico Assegno Unico Universale – dicembre 2023 (documento 014)**

## **CALENDARIO DEL PAGAMENTO DELLE PENSIONI NEL 2024** da

PensioniOggi a cura di Nicola Colapinto

<https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/il- calendario-del-pagamento-delle-pensioni-nel-2024>

<b>CALENDARIO PAGAMENTO PENSIONI ANNO 2024</b>		
<b>GENNAIO</b>		
03	MERCOLEDI'	2° giorno bancabile per <b>POSTE ITALIANE E ISTITUTI DI CREDITO</b>
<b>FEBBRAIO</b>		
01	GIOVEDI'	1° giorno bancabile per <b>POSTE ITALIANE E ISTITUTI DI CREDITO</b>
<b>MARZO</b>		
01	VENERDI'	1° giorno bancabile per <b>POSTE ITALIANE E ISTITUTI DI CREDITO</b>
<b>APRILE</b>		
02	MARTEDI'	1° giorno bancabile per <b>POSTE ITALIANE E ISTITUTI DI CREDITO</b>
<b>MAGGIO</b>		
02	GIOVEDI'	1° giorno bancabile per <b>POSTE ITALIANE E ISTITUTI DI CREDITO</b>
<b>GIUGNO</b>		
01	SABATO	1° giorno bancabile per <b>POSTE ITALIANE</b>
03	LUNEDI'	1° giorno bancabile per <b>ISTITUTI DI CREDITO</b>
<b>LUGLIO</b>		
01	LUNEDI'	1° giorno bancabile per <b>POSTE ITALIANE E ISTITUTI DI CREDITO</b>
<b>AGOSTO</b>		
01	GIOVEDI'	1° giorno bancabile per <b>POSTE ITALIANE E ISTITUTI DI CREDITO</b>
<b>SETTEMBRE</b>		
02	LUNEDI'	1° giorno bancabile per <b>POSTE ITALIANE E ISTITUTI DI CREDITO</b>
<b>OTTOBRE</b>		
01	MARTEDI'	1° giorno bancabile per <b>POSTE ITALIANE E ISTITUTI DI CREDITO</b>
<b>NOVEMBRE</b>		
02	SABATO	1° giorno bancabile per <b>POSTE ITALIANE</b>
04	LUNEDI'	1° giorno bancabile per <b>ISTITUTI DI CREDITO</b>
<b>DICEMBRE</b>		
02	LUNEDI'	1° giorno bancabile per <b>POSTE ITALIANE E ISTITUTI DI CREDITO</b>
<b>PensionioGgi.it</b>		

## **CONTRATTO OSPEDALIERI TRIENNIO 2019/2021**

### **Comunicato Stampa della Corte dei Conti.**

Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, nell'adunanza del 16 gennaio 2024, hanno esaminato l'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativa al personale dell'Area Sanità, Triennio 2019-2021, sottoposto alla Corte dei conti il 22 dicembre scorso ai fini della certificazione dei costi quantificati e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, ai sensi dell'art. 47, comma 5, del Dlgs 165/2001, pervenendo alla positiva certificazione pur con le osservazioni contenute nel rapporto allegato alla deliberazione, in corso di stesura.

Dopo il via libera della Corte dei Conti, i sindacati all'Aran il 23 gennaio per la firma definitiva del Ccnl 2019-2021? Se son rose fioriranno! Si spera ... gli arretrati cogli interessi? Ciao, Pep ... gli arretrati col balzello del fisco!

Punti dell'accordo:

- Riconoscimento e recupero delle ore di lavoro
- Più potere al confronto regionale e aziendale
- Riduzione di guardie e reperibilità
- Eliminazione dei "di norma" e "di regola" in virtù della quale finalmente il contratto diventa esigibile e chiaro
- Sicurezza e obbligo di attribuzione degli incarichi da parte delle Aziende
- Sblocco delle carriere
- Riconoscimento delle ferie anche in caso di trasferimento ad altra azienda
- Eliminazione dei residui nei fondi che oggi rallentano carriere
- Impossibilità di fare guardie o reperibilità contemporaneamente in più presidi
- Definizione della sede di lavoro
- Eliminazione del servizio esterno per gli ospedali e presidi ospedalieri che alimentava il fenomeno dei medici globetrotter
- Definizione della sede di guardia e della sede di lavoro
- Depotenziamento dell'organismo paritetico
- Introduzione della norma che sancisce il pagamento del lavoro extra con prestazioni aggiuntive invece che con lo straordinario
- Aumento del valore economico delle prestazioni aggiuntive a 80 euro che potranno essere ulteriormente aumentate in contrattazione aziendale
- Le ferie in caso di trasferimento non saranno perse

Per i medici specializzandi:

- Definizione del ruolo nel SSN
- Definizione delle regole e dei diritti per i medici informazione che con il dl Calabria finalmente potranno essere considerati professionisti e avere una formazione migliore
- Definizione del ruolo e delle competenze dei medici in formazione.

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA SU CESSIONE CONTRATTO LOCAZIONE**

la Posta di Nuovo Fisco Oggi

### **Domanda**

*In caso di cessione di un contratto di locazione per il quale si pagava la cedolare secca bisogna versare l'imposta di registro?*

### **Risponde Paolo Calderone**

Sì, sulle cessioni dei contratti di locazione è comunque dovuta l'imposta di registro, anche se era stata esercitata l'opzione per il regime fiscale della cedolare secca.

Tra le imposte che la cedolare secca "sostituisce", infatti, vi sono:

- l'Irpef e le addizionali relative al reddito fondiario prodotto dalle unità immobiliari alle quali si riferisce l'opzione
- l'imposta di registro dovuta per le annualità contrattuali o per il minor periodo di durata del contratto per i quali si applica l'opzione
- l'imposta di bollo dovuta sul contratto di locazione
- l'imposta di registro e l'imposta di bollo, se dovuta, sulle risoluzioni e sulle proroghe del contratto di locazione (se alla data della risoluzione anticipata è in corso l'annualità per la quale è stata esercitata l'opzione per la cedolare secca o se viene esercitata per il periodo di durata della proroga).

La cedolare secca non sostituisce, invece, l'imposta di registro dovuta per la cessione del contratto di locazione.

### **STATALI - FERIE NON GODUTE PRIMA DI DARE LE DIMISSIONI VANNO PAGATE**

Il lavoratore che non abbia potuto fruire di tutti i giorni delle ferie annuali retribuite prima di dare le dimissioni ha diritto ad una indennità finanziaria, contrariamente a quanto previsto dalla legislazione italiana secondo la quale i lavoratori del settore pubblico non hanno in nessun caso diritto a una indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

#### **DL. 95 del 6 luglio 2012 - articolo 5 comma 8**

**8.** Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi...

#### **Corte di Giustizia U.E. – sentenza 18 gennaio 2024 della Causa C-218/22**

L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

**ALLEGATI A PARTE - CORTE GIUSTIZIA U.E. Sent-18genn2024 Causa C-218/22 (documento 015)**